
CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 26 ottobre 1994, n. 36141.

**Attuazione decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536:
potenziamento servizi fitosanitari regionali.**

*Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto
ordinario, a statuto speciale e delle province
autonome*

*Agli assessori per l'agricoltura delle regioni a
statuto ordinario, a statuto speciale e delle
province autonome*

Ai servizi fitosanitari regionali

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo

Con l'entrata in vigore del mercato unico europeo sono state modificate le misure di protezione fitosanitaria contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, per evitare la diffusione di parassiti e malattie che si ripercuotono sui requisiti qualitativi delle produzioni agricole.

Come è noto, infatti, a codeste amministrazioni il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ha costituito il quadro normativo per la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle direttive fitosanitarie adottate in sede comunitaria.

In merito all'applicazione del sopra citato decreto legislativo questa Amministrazione ritiene di doversi soffermare su alcuni punti essenziali, quali lo stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari

regionali, le sanzioni amministrative, il registro degli ispettori fitosanitari ed il registro nazionale dei produttori.

1. Stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari regionali.

Con circolare n. 32692 del 22 dicembre 1993 veniva richiesto, tra l'altro, alle regioni ed alle province autonome lo stato dell'arte sulla riorganizzazione dei propri servizi fitosanitari, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Al riguardo, si fa presente che a tutt'oggi sono pervenute pochissime segnalazioni in proposito e, tra l'altro, poco rispondenti alle esigenze normative e tecniche richieste dalla legislazione fitosanitaria.

Si richiama pertanto ancora una volta l'attenzione di codeste regioni e province autonome, alle quali compete la responsabilità nell'applicazione della normativa fitosanitaria, sulla necessità del potenziamento delle proprie strutture, per far fronte agli obblighi derivanti dalle direttive fitosanitarie relative ai controlli fitopatologici che debbono essere effettuati sia presso i produttori che presso i punti di entrata.

Nel ricordare altresì a codeste amministrazioni che è già scaduto il termine per l'adeguamento dei propri servizi fitosanitari, previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 536/1992 già citato, si rimane in attesa di conoscere entro il 30 novembre p.v. lo stato di applicazione della normativa fitosanitaria in ciascuna regione unitamente ad un quadro riepilogativo concernente:

- a) la dotazione organica;
- b) le attrezzature tecniche (laboratori diagnostici, nematologici, entomologici, ecc.);
- c) le professionalità specialistiche per ottemperare alle esigenze dei controlli fitosanitari;
- d) la localizzazione delle strutture di controllo (personale, uffici, ecc.).

Si fa rilevare, tra l'altro, che in sede comunitaria è attualmente all'esame del comitato fitosanitario permanente una proposta di direttiva della commissione UE, di cui si allega copia, che stabilisce le condizioni minime necessarie in termini di strutture tecniche ed operative per l'effettuazione dei controlli fitosanitari, presso i punti di entrata esterni del territorio comunitario, dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi.

Pertanto, quando si darà corso all'attuazione della direttiva in questione questo Ministero sarebbe costretto, qualora codeste amministrazioni non si fossero ancora adeguate alle misure sopra indicate, ad eliminare i punti di entrata (porti, aeroporti, ecc.) non conformi ai requisiti minimi necessari.

Si segnala infine che potrebbe essere imputabile a codeste amministrazioni ogni tipo di responsabilità, quando vengono immessi in commercio vegetali e prodotti vegetali, contaminati da organismi nocivi, perché non sono stati controllati efficacemente a causa di carenza di personale e di adeguati mezzi tecnici.

In particolare, si porta a conoscenza di codeste amministrazioni che da alcuni Paesi dell'Unione europea sono già pervenute contestazioni in merito alla presenza di organismi nocivi sui vegetali e prodotti vegetali provenienti dal nostro Paese.

2. Sanzioni amministrative.

L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede che eventuali comportamenti degli operatori in contrasto con le norme previste dal decreto legislativo medesimo (articoli 7 ed 8) dovranno essere sanzionati, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In proposito, si rileva che a tutt'oggi questo Ministero non ha avuto alcuna comunicazione in merito all'attuazione della normativa sanzionatoria regionale, nonostante la rilevazione di diverse irregolarità sull'applicazione delle misure fitosanitarie previste dalla normativa nazionale.

Pertanto nel ribadire la necessità che il personale autorizzato ad effettuare i controlli fitosanitari (ispettori fitosanitari) provveda ad applicare le norme sanzionatorie, qualora ne ricorra il caso, si invitano codeste regioni e province autonome a fornire dettagliate istruzioni ai propri servizi fitosanitari in merito all'attuazione della disciplina sanzionatoria (atti di accertamento, contestazione e notificazione, pagamento, ordinanza-ingiunzione, sequestro, ecc.).

3. Registro degli ispettori fitosanitari.

L'art. 4, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede la tenuta del registro degli addetti ai controlli fitosanitari da parte di questo Ministero.

Per lo svolgimento dei controlli fitosanitari, codeste amministrazioni debbono avvalersi di personale qualificato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 536/1992.

Il personale anzidetto, con la qualifica di ispettore fitosanitario, ai sensi dell'art. 34 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, deve essere provvisto di apposito documento comprovante l'appartenenza al servizio fitosanitario nazionale.

Al riguardo si invia un fac-simile di detto documento al fine di uniformare a livello nazionale il modello delle tessere rilasciate dalle regioni agli ispettori fitosanitari.

Il decreto legislativo sopracitato prevede che gli ispettori fitosanitari per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'art. 5, vengano iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari.

In particolare si ricorda che, in fase di prima applicazione, possono essere iscritti al registro nazionale i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.

Ai fini della registrazione codeste amministrazioni, dopo aver rilasciato la tessera di riconoscimento ai propri ispettori fitosanitari, dovranno inviare l'elenco dei nominativi a questo Ministero.

La tessera di riconoscimento dovrà contenere un numero progressivo di tre cifre seguito e separato con barra dal codice regionale ISTAT di cui all'elenco allegato, che costituirà nel suo complesso il numero identificativo di iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari.

Ai fini della tenuta di detto registro è necessario che vengano forniti i seguenti dati:

cognome e nome;

titolo di studio;

luogo e data di nascita;

codice fiscale;

ufficio di appartenenza con relativo indirizzo;

numero identificativo della tessera regionale di riconoscimento;

numero dell'eventuale tessera di delegato speciale per le malattie delle piante.

Si ricorda, altresì, che le tessere di delegato speciale per le malattie delle piante, rilasciate a suo tempo da questo Ministero, dovranno essere riconsegnate alla loro scadenza o appena sostituite con le nuove tessere da parte delle regioni.

I timbri dello Stato, consegnati agli osservatori per le malattie delle piante, devono essere restituiti al più presto possibile e sostituiti con timbri regionali.

Si raccomanda per una certa uniformità, di predisporre detti timbri in forma rotonda e con le seguenti diciture, come da fac-simile:

corona esterna: Italia - Servizio fitosanitario nazionale;

corona interna: Regione - Servizio fitosanitario regionale;

centro: logo regionale.

4. Registro nazionale dei produttori.

Per quanto concerne il registro nazionale di produttori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, è necessario che codeste amministrazioni

trasmettano, a questo Ministero, l'elenco dei produttori iscritti nel registro regionale.

Al riguardo si comunica che quanto prima saranno trasmesse le modalità tecniche relative alla fornitura dei dati del registro ufficiale dei produttori, che prevedono l'utilizzazione di pacchetti applicativi di larga diffusione come il DB3.

Questo programma sarà utilizzato sino a quando non sarà realizzato il definitivo collegamento informatico relativo all'aggiornamento e alla consultazione di detto registro da parte dei servizi fitosanitari regionali.

Pertanto si invitano codeste amministrazioni a dotarsi del citato soft-ware, al fine di rendere possibile l'uniformazione dei registri regionali dei produttori con quello nazionale.

Tutto ciò premesso, si pregano altresì i commissari di Governo, cui la presente viene inviata per conoscenza, di attivarsi per quanto di competenza affinché le amministrazioni interessate possano compiutamente adempiere agli obblighi comunitari e nazionali nel settore fitosanitario.

Il Ministro: POLI BORTONE

*Registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 240*

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DIRETTORATO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

UFFICIO COMUNITARIO DI CONTROLLO
ED ISPEZIONE VETERINARIA E FITOSANITARIA
UNITÀ 3

PROPOSTA DI DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE CHE FISSA LE CONDIZIONI MINIME PER EFFETTUARE I CONTROLLI FITOSANITARI DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI, AL MOMENTO DELLA LORO INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ.

(Traduzione non ufficiale)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la direttiva del Consiglio 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 93/110/CEE ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, quarto sottoparagrafo;

Considerando che il funzionamento armonioso del sistema di ispezione fitosanitaria dei vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva del Consiglio 77/93/CEE,

provenienti dai Paesi terzi ed al momento della loro introduzione nella Comunità, è fondata sulla messa in atto fra l'altro di condizioni minime per effettuare i controlli fitosanitari;

Considerando che allo scopo di garantire controlli fitosanitari adeguati sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi, al momento della loro introduzione nella Comunità, è opportuno che i servizi interessati siano informati sufficientemente in anticipo di queste importazioni;

Considerando che i servizi interessati devono avere a disposizione personale sufficientemente qualificato allo scopo di garantire un controllo adeguato sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi al momento della loro introduzione nella Comunità;

Considerando che la definizione delle condizioni minimali allo scopo di effettuare dei controlli fitosanitari adeguati sui vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dai Paesi terzi effettuati al momento della loro introduzione nella Comunità, deve tenere conto del tipo e della quantità di questi vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti importati;

Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente;

HA ADOTTATO

la presente direttiva:

Articolo 1.

La presente direttiva stabilisce nel suo allegato le condizioni minime richieste per effettuare i controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi al momento della loro introduzione nella Comunità.

Articolo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli fitosanitari così come definiti all'art. 1 siano realizzati unicamente negli ambiti previsti all'art. 12, paragrafo 6, della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, la quale raggruppa le condizioni minime menzionate all'art. 1.

Articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per attenersi alla presente direttiva al più tardi cinque mesi dopo la data della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4.

La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

Articolo 5.

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

ALLEGATO

CONDIZIONI MINIME DA SODDISFARE PER EFFETTUARE I CONTROLLI FITOSANITARI SUI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI AL MOMENTO DELLA LORO INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ.

A) CONDIZIONI GENERALI.

1. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione dei controlli fitosanitari come previsto all'art. 1 della presente direttiva, gli ispettori incaricati della realizzazione dei controlli devono essere informati, sufficientemente in anticipo, da parte degli operatori direttamente oppure attraverso le autorità doganali locali di ogni arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi.

2. a) I controlli fitosanitari sono realizzati sotto la responsabilità di un ispettore debitamente qualificato che può essere assistito da un assistente tecnico sufficientemente qualificato per i controlli fitosanitari.

In attesa dell'armonizzazione della qualificazione degli ispettori a livello comunitario, l'ispettore debitamente qualificato dovrebbe avere un livello di istruzione universitario o equivalente, e una approfondita conoscenza dei controlli fitosanitari.

b) Gli assistenti tecnici menzionati al paragrafo a) devono essere in numero sufficiente per effettuare i controlli fitosanitari ed espletare i relativi incarichi amministrativi, in relazione con il volume e la natura delle merci.

3. In attesa della messa in opera del sistema informativo Europhyt, allo scopo di effettuare i controlli fitosanitari è necessario avere a disposizione almeno:

a) istruzioni nazionali aggiornate basate sulla legislazione nazionale dello Stato membro, come stabilito nel contesto della legislazione fitosanitaria comunitaria, di cui:

la direttiva 77/93/CEE e le sue modificazioni;

tutti i regolamenti, direttive o decisioni che proibiscono o restringono per ragioni fitosanitarie le importazioni di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti nella Comunità e che derogano dalla legislazione di base;

b) il *vademecum* comunitario aggiornato per gli ispettori fitosanitari;

c) la legislazione fitosanitaria comunitaria aggiornata;

d) la lista comunitaria aggiornata dei punti di entrata;

e) la lista aggiornata dei laboratori specializzati incaricati di effettuare le analisi nel corso dei controlli fitosanitari con le loro coordinate, riguardanti in particolare i loro mezzi di comunicazione e gli indirizzi postali presso cui inviare i campioni;

f) le informazioni aggiornate riguardanti la spedizione di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi che comportano misure ufficiali di intercettazione, in relazione al fatto che dette intercettazioni riguardano il luogo dove il controllo fitosanitario è stato compiuto;

g) la lista di tutti i campionamenti effettuati nel contesto dei controlli fitosanitari allo scopo di verifiche in laboratori specializzati, così pure un riepilogo dei risultati di dette analisi.

4. Le competenti autorità controllano per assicurare un coordinamento ottimale tra i diversi servizi coinvolti al momento dell'importazione dei vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi e sottoposti ad ispezioni fitosanitarie.


B) CONDIZIONI MINIME PER INFRASTRUTTURE E DOTAZIONE.

Infrastrutture	Dotazione
<p>1. Installazioni amministrative.</p> <p>Accesso ad un locale amministrativo (possibilmente parte di altri servizi o altri punti di entrata)</p>	<p>Sistema di comunicazione rapida (telefono, telefono portatile, fax, PC) con i referenti competenti come: l'autorità unica e centrale (direttamente o indirettamente) i laboratori specializzati i servizi locali di dogana la commissione gli altri Stati membri macchina per le fotocopie per quanto possibile accesso all'utilizzo di veicoli o altri mezzi di trasporto allo scopo di effettuare i controlli all'interno dell'area sotto il controllo del servizio locale incaricato della realizzazione dei controlli fitosanitari</p>
<p>2. Installazioni tecniche.</p> <p><i>a) Manipolazione dei lotti e prelievamento dei campioni:</i></p> <p>Accesso a strutture adeguate per lo scarico e il campionamento delle merci e la separazione dei lotti differenti controllati nella stessa ispezione</p>	<p>Materiale adeguato per imballaggio, per inviare i campioni ai laboratori specializzati Sigilli Timbri ufficiali Impianto di luce ad alta intensità Accesso ad impianti per la eliminazione dei rifiuti</p>
<p><i>b) Controlli fitosanitari a vista: installazioni per verifica iniziale:</i></p> <p>Accesso ad un locale (diverso da quello amministrativo) per controlli visivi rapidi al fine di rilevare la possibile presenza di organismi nocivi, sulla base di segni, sintomi o ospiti</p>	<p>Impianto luce a grande intensità Tavolo di ispezione Adeguate equipaggiamento per: controlli visivi preparazione dei campioni per ulteriori possibili tests in laboratori specializzati Apparecchio fotografico Attrezzatura adeguata per la disinfezione del materiale usato per i controlli fitosanitari</p>
<p><i>c) Conservazione e quarantena dei lotti sotto ispezione:</i></p> <p>Accesso a: unità o locali specifico e adatto a conservare i diversi tipi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti importati (camera di refrigerazione, congelatore, stufa e autoclave) questa unità o locale è isolato dall'esterno, con possibilità di separare i diversi lotti differenti importati (suddivisione di questa unità o locale)</p>	<p>Accesso a: inceneritore o altro impianto idoneo alla distruzione di parte o tutto il lotto intercettato installazione di trattamento che protegga contro gli organismi nocivi da quarantena</p>
<p><i>Nota:</i> il legame tra le installazioni amministrative e tecniche deve essere il più possibile operativo.</p>	

Infrastrutture	Dotazione
<p>3. Accesso ai laboratori specializzati locali regionali, nazionali o comunitari.</p> <p>Laboratori che devono essere specializzati almeno nelle seguenti aree di competenza: Patologia vegetale: batteriologia micologia virologia Zoologia: acarologia entomologia nematologia Classificazione botanica Controllo degli organismi nocivi</p>	<p>Equipaggiamento minimo per ciascun laboratorio in relazione alle analisi specifiche effettuate secondo metodi appropriati Sistema di comunicazione rapido con i servizi locali incaricati dei controlli fitosanitari (es.: telefono, fax, PC)</p>
<p><i>Nota:</i> il legame tra le installazioni tecniche ed amministrative dei servizi locali incaricati dei controlli fitosanitari e questi laboratori specializzati deve essere il più possibile operativo.</p>	

Fac-simile di tessera di riconoscimento per gli ispettori sanitari

	REGIONE UMBRIA
	SERVIZIO FITOSANITARIO
<i>Misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali (D.L. vo 536/82)</i>	
TESSERA DI RICONOSCIMENTO	
N.001/10	
ISPETTORE FITOSANITARIO	
<i>Il titolare della presente tessera è Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.p.p.</i>	

	ISPETTORE FITOSANITARIO
	Cognome _____
	Nome _____
	nato il _____ a _____
	Luogo di rilascio _____
Firma del titolare _____	Data di rilascio _____
	Data di rinnovo _____
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	
<i>La presente tessera ha validità di anni 5 dalla data di rilascio o di rinnovo</i>	

Codifica da utilizzare se è necessario distinguere le province autonome

Codice Istat regione	Nome regione
01000	Piemonte
02000	Valle d'Aosta
03000	Lombardia

Codice Istat regione	Nome regione
04000	Trentino-Alto Adige
04021	Provincia autonoma di Bolzano
04022	Provincia autonoma di Trento
05000	Veneto
06000	Friuli-Venezia Giulia
07000	Liguria
08000	Emilia-Romagna
09000	Toscana
10000	Umbria
11000	Marchè
12000	Lazio
13000	Abruzzo
14000	Molise
15000	Campania
16000	Puglia
17000	Basilicata
18000	Calabria
19000	Sicilia
20000	Sardegna

Codifica da utilizzare se non è necessario distinguere le province autonome

Codice Istat regione	Nome regione
01	Piemonte
02	Valle d'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino-Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli-Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia-Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Abruzzo
14	Molise
15	Campania
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

Fac-simile timbro Servizio fitosanitario nazionale

